

Legge regionale 04 luglio 1979 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

Art. 22

All' articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall' articolo 22 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole:

<<e, comunque, fino ad un contributo massimo >> l' alinea ivi prevista è sostituita con la seguente:

<<- di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;

- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;

- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l' abitazione >>.

Allo stesso articolo 23, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

<<Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l' aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile. >>